CAMERA DEI DEPUTATI N. **5506**-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(JERVOLINO RUSSO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(DILIBERTO)

E CON IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

(TURCO)

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernenti disposizioni sanzionatorie contro le immigrazioni clandestine in transito

Presentato l'11 dicembre 1998

(Relatore: **MELONI)**

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 29 luglio 1999, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo e di chiedere di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, ai fini di una migliore formulazione del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire le parole « ovvero l'ingresso di uno straniero, presente illegalmente in Italia, nel territorio di un altro Stato » dopo le parole « nel territorio dello Stato » e non dopo le parole « in violazione delle disposizioni del presente testo unico ».

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

« ART. 12-*bis* – *(Favoreggiamento dell'ingresso in Stato estero di stranieri presenti illegalmente in Italia. — 1.* Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, a scopo di lucro, favorisce l'ingresso di uno straniero, presente illegalmente in Italia, nel territorio di un altro Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di lire 20 milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso illegale. La pena è aumentata se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti.

2. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire 50 milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso illegale.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 è sempre consentito l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

1. **All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « nel territorio dello Stato » sono inserite le seguenti: « ovvero l'ingresso di uno straniero, presente illegalmente in Italia, nel territorio di un altro Stato, »;**

2. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3.* Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguardano l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui i fatti sono commessi mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se i fatti sono commessi a fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico ».

4. Nei procedimenti relativi ai reati previsti nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 12 del presente testo unico ».

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 2.

Identico.